

Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - coniuge, parenti, affini ed affiliati - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Coniuge e parenti - Automatica inattendibilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 (Rv. 667002 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_247

Corte

Cassazione

6001

2023